NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO

Art. 14

Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico

Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Del medesimo beneficio usufruisce altresi' l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Versione in vigore dal 5 maggio 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
Estremi	Legge 30 aprile 1985, n. 163
Titolo	III — Norme transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-degli-interventi-dello-stato-a-favore-dello/art-14-ambito-di-applicazione-delle-agevolazioni-fiscali-nel-settore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it